

# Codice delle obbligazioni

(CO)

**(Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione)**

**Modifica del 7 ottobre 2005**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Il Codice delle obbligazioni<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Art. 663b, titolo marginale*

IV. Allegato  
1. In generale

*Art. 663b<sup>bis</sup>*

2. Indicazioni  
supplementari  
per le società  
con azioni quotate  
in borsa  
a. Retribuzioni

<sup>1</sup> Le società con azioni quotate in borsa sono tenute ad indicare nell'allegato del bilancio:

1. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio d'amministrazione;
2. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a persone cui il consiglio d'amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione);
3. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio consultivo;
4. le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l'attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società o non siano usuali sul mercato;

<sup>1</sup> FF 2004 3995

<sup>2</sup> RS 220

5. le retribuzioni non usuali sul mercato da esse direttamente o indirettamente corrisposte a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1–4.

<sup>2</sup> Sono considerate retribuzioni in particolare:

1. gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
2. le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d'affari e altre forme di partecipazione al risultato dell'esercizio;
3. le prestazioni in natura;
4. l'attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e d'opzione;
5. le indennità di partenza;
6. le fidejussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e altre forme di garanzia;
7. la rinuncia a crediti;
8. le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l'entità;
9. tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari.

<sup>3</sup> Nell'allegato del bilancio vanno inoltre indicati:

1. tutti i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
2. i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
3. i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1 e 2.

<sup>4</sup> Le indicazioni concernenti le retribuzioni e i crediti devono comprendere:

1. l'importo totale corrisposto al consiglio d'amministrazione e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
2. l'importo totale corrisposto alla direzione e l'importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
3. l'importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.

<sup>5</sup> Le retribuzioni e i crediti concessi a persone vicine ai membri del consiglio d'amministrazione o della direzione vanno dichiarati separatamente. Non è necessario indicare i nominativi di tali persone. Per il rimanente, sono applicabili per analogia le norme concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni e ai crediti concessi ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.

*Art. 663c, titolo marginale e cpv. 3*

b. Partecipazioni <sup>3</sup> Vanno dichiarati anche le partecipazioni alla società e i diritti di conversione e di opzione detenuti da ciascun membro attuale del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, incluse le partecipazioni delle persone a lui vicine, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione.

*Art. 663d, titolo marginale*

V. Rapporto annuale

*Art. 663e, titolo marginale*

VI. Conto di gruppo  
1. Allestimento  
obbligatorio

*Art. 663h, titolo marginale*

VII. Protezione  
e adeguamento

*Art. 664, titolo marginale*

VIII. Valutazione  
1. Spese di costituzione, d'aumento del capitale e d'organizzazione

## II

La legge del 24 marzo 2000<sup>3</sup> sul personale federale è modificata come segue:

*Art. 6a cpv. 6*

<sup>6</sup> Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1–5 siano applicati per analogia a tutte le imprese con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Sono eccettuate le società le cui azioni sono quotate in borsa. A tali società

<sup>3</sup> RS 172.220.1

sono applicabili gli articoli 663<sup>bis</sup> e 663<sup>c</sup> capoverso 3 del Codice delle obbligazioni<sup>4</sup>.

### III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005

La presidente: Thérèse Meyer

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005

Il presidente: Bruno Frick

Il segretario: Christoph Lanz

#### *Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 26 gennaio 2006.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.

24 maggio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>4</sup> RS 220; RU 2006 2629

<sup>5</sup> FF 2005 5305